



**News a cura dell'Ufficio del massimario**  
**n.115 del 27 dicembre 2022**

La Corte di giustizia, decidendo sulle corrispondenti questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato, ha tracciato la corretta interpretazione della direttiva UE n. 2000/78/CE con riferimento ai limiti di età per l'accesso al concorso per il reclutamento di commissario della Polizia di Stato. La Corte ha affermato che in mancanza di funzioni che richiedano capacità fisiche particolari, il limite d'età di 30 anni non è compatibile con ordinamento UE; in presenza di siffatte esigenze, invece, occorre verificare che la normativa interna non imponga un requisito sproporzionato rispetto agli obiettivi.

**[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione VII, sentenza 17 novembre 2022, C-304/21, VT](#)**

**Polizia di Stato – Accesso al ruolo di commissario della carriera dei funzionari – Limite d'età - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni basate sull'età**

*L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (1).*

(1) I. – Con la pronuncia in rassegna la Corte di giustizia UE ha affermato che non è compatibile con la direttiva n. 2000/78/CE (e, segnatamente, con gli artt. art. 2, par. 2 ; 4, par. 1; 6, par.1) la disciplina interna delle procedure per il reclutamento dei commissari della Polizia di Stato che prevede il limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione al relativo concorso, quando le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia:

- a) non richiedano capacità fisiche particolari;
- b) oppure, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, imponga un requisito sproporzionato.

La domanda pregiudiziale è stata promossa con [ordinanza Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3272](#) (oggetto della [News US in data 10 maggio 2021](#)) con la quale il giudice d'appello aveva dubitato della conformità all'ordinamento UE della normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334 del 2000 e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quali prevedono un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione alle selezioni per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

La vicenda contenziosa ha preso l'avvio dall'impugnazione, ad opera di un candidato al concorso per il reclutamento di commissario nel ruolo dei funzionari della Polizia di Stato che, avendo superato il limite d'età di 30 anni previsto dal bando di concorso, ha provato a presentare la propria domanda attraverso l'apposita procedura telematica, ma ne è stato impedito per mancanza del requisito, rilevata dal relativo programma informatico.

Il T.a.r. per il Lazio, dopo aver originariamente disposto l'ammissione con riserva del candidato, ha rigettato il ricorso con [sentenza sez. I- quater, 2 marzo 2020 n. 2672](#), sul rilievo che la previsione del limite di età di cui si è detto rappresenta una limitazione ragionevole, in questo senso non contraria né alla Costituzione, né alla normativa europea (che vieta le discriminazioni anche sulla base dell'età), né difforme dalla direttiva n. 2000/78/CE.

Avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente ha interposto appello e nell'ambito del relativo giudizio, nel quale egli ha anche sollevato dubbi di costituzionalità della disciplina oltreché di compatibilità con il diritto UE, si è innestato il rinvio pregiudiziale definito con la pronuncia in rassegna.

II. – L'iter argomentativo della Corte – preceduto da un'ampia e puntuale ricostruzione della disciplina contenuta nella direttiva UE e nell'ordinamento interno – si è articolato attraverso una struttura bifasica, con distinto scrutinio delle due rilevanti specifiche disposizioni della direttiva n. 2000/78/CE, ossia l'art. 4, par. 1 e l'art. 6, par. 1:

c) sull'art. 4, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE:

c1) detta disposizione prevede che una disparità di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all'art. 1 della direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato;

c2) da tale disposizione emerge che non è il motivo su cui è basata la disparità di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo a dover costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ([Corte giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, Sorondo](#), in *Lavoro giur.*, 2017, 235, con nota di COSIO);

- c3) la Corte ha dichiarato che l'essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all'età e che le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all'arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l'impiego della forza fisica. La natura di dette funzioni presuppone un'attitudine fisica particolare nella misura in cui le carenze fisiche nell'esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell'ordine pubblico ([Corte di giustizia UE, sez. II 13 novembre 2014, C-416/2013](#), *Perez*, in *Giornale dir. amm.*, 2015, 233, con nota di GAGLIARDI; *Riv. it. dir. lav.*, 2015, II, 581, con nota di PAPA; *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2015, 619, con nota di TRICOMI; grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, *Sorondo*, cit.);
- c4) ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva 2000/78/CE, per l'esercizio della professione di agente di polizia (Corte di giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, *Sorondo*, cit.);
- c5) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a interpretare la normativa nazionale applicabile, determinare quali siano le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par.1, della direttiva 2000/78/CE;
- c6) a tal riguardo, detto giudice deve tener conto delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie. Il fatto che, dopo aver superato un concorso, si possa esigere che taluni commissari, in funzione delle caratteristiche specifiche del lavoro al quale saranno concretamente assegnati, possiedano capacità fisiche particolari potrebbe certamente essere preso in considerazione ai fini della selezione della persona destinata ad occupare tale posto, ma non può giustificare la fissazione di un limite di età per la partecipazione a un concorso di portata generale;
- c7) qualora si constati che, tenuto conto delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari della Polizia di Stato, il possesso di capacità fisiche particolari non è un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa dovrà concludersi nel senso che tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 2, par. 2, della direttiva, osta alla normativa di cui trattasi;
- c8) per contro, qualora si constati che, tenuto conto di tali funzioni, il possesso di capacità fisiche particolari costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, par.1, di detta direttiva, dovrà poi verificarsi se il limite di età di cui trattasi

persegua una finalità legittima e se sia proporzionato, ai sensi di tale disposizione;

- c9) la Corte ha dichiarato che l'intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima, ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE (sentenze 15 novembre 2016, C-258/15, *Salaberria Sorondo*, cit.; 13 novembre 2014, C-416/13, *Vital Pérez*, cit.);
- c10) per quanto attiene, dall'altro lato, al carattere proporzionato di tale normativa, si deve rammentare che, in base al considerando 23 della direttiva n. 2000/78/CE, è in "*casi strettamente limitati*" che una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata, segnatamente, all'età costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, in quanto consente di derogare al principio di non discriminazione, l'art. 4, par. 1, di tale direttiva deve essere interpretato restrittivamente (sentenza 13 novembre 2014, C-416/13, *Vital Pérez*, cit.);
- c11) a tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in sostanza, nella sentenza *Salaberria Sorondo*, cit., che una normativa che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 35 anni per i candidati ai posti di agenti di primo grado di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest'ultimo poteva, in linea di principio, essere considerata non eccedente quanto necessario al conseguimento della finalità prevista. In particolare, la Corte ha rilevato che tali funzioni potevano comportare il ricorso alla forza fisica nonché il compimento di missioni in condizioni ardue, se non estreme;
- c12) analogamente, nella sentenza [Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 gennaio 2010 C-229/2008](#), *Wolf* (in *Riv. critica dir. lav.*, 2009, 930, con nota di BORELLI, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2010, 387, con nota di COLAPINTO, in *Dir. relazioni ind.*, 2010, 876, con nota di MONACO, in *Riv. giur. lav.*, 2010, II, 660, con nota di SCHIAVETTI, ed in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 957, con nota di CALAFÀ), la Corte ha concluso nel senso del carattere proporzionato di una misura consistente nel fissare a 30 anni il limite massimo di età per l'assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, dopo aver constatato, sulla base dei dati scientifici di cui disponeva, che taluni compiti assegnati ai componenti di tale servizio, quali la lotta agli incendi, necessitavano di capacità fisiche particolarmente elevate e che pochissimi funzionari di più di 45 anni avrebbero le capacità fisiche per svolgere una siffatta attività;
- c13) per contro, nella sentenza 13 novembre 2014, *Vital Pérez*, cit., la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale che fissava a 30 anni il limite massimo di età per l'assunzione degli agenti di una polizia locale imponeva un requisito sproporzionato, dopo aver rilevato, in particolare, che, considerate le funzioni svolte da tali agenti, che comportavano, in particolare, l'assistenza ai cittadini, la protezione di persone e beni, la detenzione e custodia degli autori di atti criminosi, il pattugliamento a scopo preventivo e il controllo della circolazione stradale, le capacità di cui

- costoro dovevano disporre non erano sempre paragonabili alle capacità fisiche particolarmente elevate sistematicamente richieste ai vigili del fuoco;
- c14) ne consegue che, al fine di determinare se, fissando il limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, la normativa abbia imposto un requisito proporzionato, il giudice del rinvio deve, innanzitutto, verificare se le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia siano essenzialmente funzioni operative o esecutive che richiedono capacità fisiche particolarmente elevate;
- c15) infatti, è solo in quest'ultima ipotesi che tale limite massimo di età potrebbe essere considerato proporzionato;
- c16) peraltro, ai fini dell'analisi della proporzionalità della normativa di cui trattasi, è parimenti pertinente la circostanza che la prova fisica eliminatória prevista nell'ambito del concorso in esame possa costituire una misura adeguata e meno restrittiva rispetto alla fissazione del limite massimo di età a 30 anni: a tal riguardo, nella sentenza *Salaberria Sorondo*, cit., alla luce di dati precisi che erano stati forniti e che potevano lasciar presagire un massiccio invecchiamento degli effettivi del corpo di polizia in questione, la Corte ha dichiarato che, per ristabilire una piramide delle età soddisfacente, il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari doveva essere concepito non in maniera statica, nell'ambito delle prove del concorso per l'assunzione, bensì in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che sarebbero stati compiuti dall'agente dopo essere stato assunto. Tuttavia va detto che in quella vicenda si trattava di un concorso diretto ad assumere agenti di primo grado che non svolgevano compiti amministrativi, ma svolgevano essenzialmente funzioni operative o esecutive;
- c17) occorrerà verificare se un eventuale ripristino di una piramide delle età soddisfacente nell'ambito della Polizia di Stato possa giustificare il limite di età di cui trattasi;
- c18) in assenza di una siffatta necessità, la previsione di una prova fisica eliminatória nell'ambito del concorso in esame costituirebbe effettivamente una misura adeguata e meno restrittiva rispetto alla fissazione di un limite massimo di età a 30 anni come quello previsto dalla normativa di cui trattasi;
- c19) conseguentemente, allorché le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato richiedano capacità fisiche particolari, la fissazione del limite massimo di età a 30 anni previsto all'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 334 del 2000 costituisce un requisito sproporzionato, alla luce dell'art. 4, par. 1, direttiva n. 2000/78/CE;
- d) sull'art. 6, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE:
- d1) quanto alla questione se la disparità di trattamento introdotta dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale possa essere giustificata alla luce dell'articolo 6, par. 1, della direttiva n. 2000/78/CE, si deve rilevare che tale questione dovrà essere esaminata solo se tale disparità

- di trattamento non possa essere giustificata in forza dell'art. 4, par. 1, di quest'ultima;
- d2) l'art. 6, par. 2, primo comma, della medesima direttiva prevede che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove: I) siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale; II) e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
- d3) il secondo comma, lettera c), dell'art. 6 di tale direttiva prevede che tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare, *“la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento”*;
- d4) occorre, pertanto, verificare se la condizione relativa all'età massima di 30 anni per partecipare a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, quale risulta dall'articolo 3, comma 1, d. lgs. n. 334 del 2000, sia giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell'art. 6, par.1, della direttiva n. 2000/78/CE, e se i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari;
- d5) le finalità da ritenersi *“legittime”* ai sensi dell'art. 6, par. 1, della direttiva e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull'età sono le finalità rientranti nella politica sociale ([Corte di giustizia UE, 13 settembre 2011, C-447/09, Prigge c. Deutsche Lufthansa AG](#), in *Arg. dir. lav.*, 2012, 415, con nota di GUADAGNO, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2012, 242, con nota di MARCHETTI, in *Dir. relazioni ind.*, 2011, 1187, con nota di ZUCARO, in *Riv. dir. sicurezza sociale*, 2012, 391, con nota di PAPA, ed in *Dir. trasporti*, 2013, 455, con nota di SACCHI);
- d6) qualora il limite di età istituito dalla normativa in esame nel procedimento principale possa considerarsi basato sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'art.6, par. 1, secondo comma, lettera c), di tale direttiva, tali finalità potrebbero giustificare la disparità di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale, qualora essa sia *“oggettivamente e ragionevolmente giustificat[a], nell'ambito del diritto nazionale”*, ai sensi di tale disposizione (sentenza 13 novembre 2014, C-416/13, *Vital Pérez*, cit.);
- d7) anche in un'ipotesi siffatta, si dovrebbe verificare se i mezzi impiegati per il conseguimento di dette finalità siano appropriati e necessari: ne consegue che una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia non può, in linea di principio, essere considerata come necessaria al fine di garantire ai commissari interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, secondo comma, lettera c), della direttiva (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, *Vital Pérez*, cit.), in particolare qualora le funzioni dei commissari di polizia non

comportino essenzialmente compiti impegnativi sul piano fisico che i commissari di polizia assunti a un'età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo (v., in tal senso, sentenze Corte di giustizia UE, 12 gennaio 2010, *Wolf*, cit. e 15 novembre 2016, *Salaberria Sorondo*, cit.).

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

- e) la giurisprudenza ha sempre affermato che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità, nei limiti della ragionevolezza, nel determinare il requisito dell'età per l'accesso ai pubblici impieghi (cfr., in particolare: [Corte cost., ordinanza 19 giugno 1998, n. 223](#), in *Foro it.*, 1998, I, 3472; 30 dicembre 1997, n. 466, *ivi*, nonché in *Giur. cost.*, 1997, 4075), discrezionalità che deve considerarsi accentuata nel settore dei reclutamenti militari (cfr., in proposito, Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6856, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2007, 3426), dovendosi in tale settore ritenere che le peculiarità delle attività militari e di polizia richiedono il possesso di capacità psico-fisiche particolari, legate fisiologicamente all'età, per cui risulta pienamente legittima l'indicazione del requisito del limite massimo di età, per la partecipazione ai concorsi per il relativo reclutamento;
- f) va rilevato che l'affermazione contenuta nella sentenza in rassegna, secondo cui *“una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia non può, in linea di principio, essere considerata come necessaria al fine di garantire ai commissari interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva n. 2000/78/CE”*, sembra non sincronizzarsi del tutto con l'iter argomentativo contenuto in [Corte di giustizia UE, sez. VIII, 2 aprile 2020, C-67/18, C.O. c. Comune di Gesturi](#) (in *Foro it.*, 2020, IV, 233, oggetto della [News US in data 14 aprile 2020](#)), compendiato nella *ratio* della statuizione ivi contenuta secondo cui la direttiva di cui trattasi *“dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell'occupazione e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale”*
- g) in generale, occorre poi rammentare che, per quanto concerne la previsione del requisito dei limiti di età nei pubblici concorsi, l'art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997 ha disposto che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età *“salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”*; di conseguenza, limiti di età sono stati stabiliti da previsioni regolamentari di singole amministrazioni, come nel caso della Polizia penitenziaria (d.m. n. 50 del 2000), della Guardia di finanza (d.m. n. 142 del 1999 e d.m. n. 128 del 2000), del personale della carriera prefettizia (d.m. n. 357 del 1999), degli uditori giudiziari militari (d.m. n. 102 del 2000), dei procuratori dello Stato (d.m. n. 141 del 2000), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (d.m. n. 197 del 2012), del personale della Polizia di Stato (d.m. n. 103 del 2018);

- h) ulteriori limiti d'età sono stabiliti da leggi speciali, in particolare nel settore delle attività militari e di polizia, nell'esercizio – come detto – della più marcata discrezionalità che, in tali casi, deve essere riconosciuta al legislatore; possono qui ricordarsi i limiti che sono variamente contemplati dal codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) per quanto riguarda il reclutamento presso le Forze Armate, ovvero presso l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri, ovvero ancora per l'ammissione alle scuole militari;
- i) secondo il diritto UE, l'età non può costituire elemento di discriminazione, in base a quanto previsto dall'art. 2, par. 2, della direttiva n. 2000/78/CE, in combinato disposto con l'art. 4, par. 1, della stessa direttiva; sul punto, la Corte di giustizia UE ha affermato che tali previsioni devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa interna la quale preveda che i candidati ad impieghi particolari, che svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non debbano aver compiuto un determinato limite massimo di età (cfr. [Corte giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, Salaberria Sorondo](#) cit.; Id., [13 settembre 2011, C-447/09, Prigge](#), cit.; Id., 19 gennaio 2010, C-555/07, *Küçükdeveci c. Swedex GmbH & co. KG*, in *Foro it.*, 2011, IV, 150, con note di MILITELLO e GRASSO, in *Dir. mercato lav.*, 2010, 199, con nota di ALLOCCA, in *Giur. cost.*, 2010, 2729, con nota di RONCHETTI, in *Riv. giur. lav.*, 2011, II, 139, con nota di PERUZZI, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 958, con note di CALAFÀ e DI FEDERICO, ed in *Diritti lavori mercati*, 2011, 89, con note di GUARRIELLO e MINOLFI; Id., 12 gennaio 2010, C-229/08, *Wolf*, cit.);
- j) sulle questioni inerenti all'età nei pubblici concorsi, ai criteri di computo, agli aumenti dei limiti massimi ed al correlato diritto euro unitario (di cui, in specie, alla direttiva n. 2000/78/CE), cfr., da ultimo, [Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2019, n. 3157](#) (in *Foro it.*, 2019, III, 375, con nota di BASSETTA), che ha dichiarato illegittimo il bando di concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del corpo di Polizia penitenziaria, nella parte in cui impedisce che i candidati beneficino dell'aumento del limite di età in relazione al servizio militare prestato, anche nella posizione di volontario in ferma prefissata. Questa pronuncia, in particolare, nel confermare un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa circa le condizioni di applicabilità del beneficio dell'aumento del limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici (si tratta, in particolare, di un orientamento sviluppato dal T.a.r. per il Lazio, in specie nelle seguenti pronunce: [sez. I, 4 febbraio 2019, n. 1352](#); [3 dicembre 2012, n. 10072](#), in *Foro amm.-TAR*, 2012, 3859, solo massima; 20 giugno 2012, n. 5682; [sez. I-quater, 7 maggio 2012, n. 4037](#); [4 maggio 2012, n. 4023](#); [sez. I, 13 febbraio 2012, n. 1413](#); [30 maggio 2011, n. 4812](#); [sez. I-quater, 26 novembre 2008, n. 10766](#); [30 ottobre 2007, n. 10624](#); Id., 24 novembre 2005, n. 6815; [sez. I, 10 ottobre 2003, n. 8195](#), in *Foro amm.-TAR*, 2003, 2970, solo massima), ha precisato entro quali limiti è possibile derogare al limite d'età ricordando che:
- j1) i limiti di età possono essere derogati in aumento per un tempo (comunque non superiore a tre anni) corrispondente a quello trascorso per l'espletamento del servizio militare, con richiamo, qui, alla norma stabilita dall'art. 2, comma 1, n. 2, lett. d), del d.P.R. n. 487 del 1994; quest'ultima norma è oggi confluita nell'art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice



dell'ordinamento militare), secondo cui *“Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare”*;

- j2) nel concetto di servizio militare utile al computo in aumento, originariamente previsto solo per il periodo obbligatorio di leva, rientra anche quello prestato quale volontario in ferma prefissata;
- k) in ordine ai criteri di computo dell'età ai fini della partecipazione ai reclutamenti, la giurisprudenza amministrativa si è assestata nell'orientamento (scaturito, in particolare, dalla pronuncia [Cons. Stato, Ad. plen, 2 dicembre 2011, n. 21](#), in *Foro it.*, 2012, III, 257; *Corriere merito*, 2012, 207, con nota di MADDALEN A; *Riv. amm.*, 2012, 93, con nota di CAPASSO) secondo cui il superamento del limite di età si verifica a decorrere dal giorno successivo al genetliaco, risultando indifferente, a tal fine, la formulazione della relativa clausola del bando di gara;
- l) sul tema della discriminazione legata all'età:

- 11) [Corte di giustizia UE, sez. VII, 1° ottobre 2015, C-432/14](#), *Bio Philippe Auguste SARL*, secondo cui *“Il principio di non discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/Ce del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un'indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie”*;
- 12) [Corte di giustizia UE, sez. II, 9 settembre 2015, C-20/13](#), *Daniel Unland*, secondo cui *“Gli art. 2 e 6, par. 1, direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell'entrata in vigore di tale normativa nell'ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell'art. 6, par. 1, di detta direttiva”*;
- 13) [Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1636](#) (in *Foro amm.*, 2015, 777), secondo cui *“I principi di parità di trattamento e non discriminazione costituiscono principi generali del diritto comunitario, applicati con la dir. 1999/70 come prescrizioni minime di tutela per i lavoratori; può dunque ritenersi individuabile, al riguardo, un vero e proprio «diritto sociale comunitario», cui debbono uniformarsi le politiche sociali degli stati membri”*;

- 14) [Corte di giustizia UE, sez. II, 28 gennaio 2015, C-417/13](#), ÖBB Personenverkehr AG, secondo cui *“Il diritto dell’Unione, segnatamente gli art. 2 e 6, par. 1, direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull’età”*;
- m) sull’ammissibilità del limite d’età contenuto nei regolamenti delle Aziende di servizi alle persone degli enti locali in ragione della natura delle funzioni svolte dal personale: [Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345](#), in *Foro it.*, 2016, III, 158, con nota di PERRINO (la pronuncia è richiamata in Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3738; ordinanza 31 agosto 2016, n. 3547), secondo cui:
- m1) *“La previsione del limite di età qui contestato, dunque, appare pienamente conforme sia alla natura del servizio, il quale si esplica anzitutto e soprattutto nella cura della persona, anziana e/o disabile, nelle sue esigenze quotidiane con notevole sforzo fisico da parte dell’operatore addetto all’assistenza di base, sia alle oggettive esigenze dell’Amministrazione, la quale ha rilevato che le patologie connesse a tale sforzo sono sensibilmente superiori – 44% – nel personale ultracinquantenne addetto a tali mansioni, personale che, proprio per il logorio fisico del costante sforzo, risente di limitazioni nell’impiego da parte dell’Amministrazione”*;
- m2) *“non contrasta con il diritto europeo e, in particolar modo, con la direttiva n. 2000/78/CE, poiché, come ha chiarito di recente la Corte di Giustizia nella [sentenza del 13 novembre 2014 in causa C-416/13](#), secondo l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, il limite di età per l’assunzione o, comunque, «una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [della direttiva stessa] non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato in base al considerando 23 della direttiva 2000/78»”*;
- m3) *“in base al considerando 23 della direttiva n. 2000/78/CE, è in «casi strettamente limitati» che una disparità di trattamento può essere giustificata allorché una caratteristica collegata, segnatamente, all’età costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, di guisa che va ritenuto “che, fissando un tale limite di età, il provvedimento [...] impugnato abbia imposto un requisito proporzionato e cioè, per usare i termini della Corte di giustizia nella sentenza appena citata, che il limite in parola sia idoneo a raggiungere l’obiettivo perseguito e «non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo»”*;
- n) sul limite d’età per l’esercizio di attività lavorativa dei piloti aerei: [Corte di giustizia UE, grande sezione, 13 settembre 2011, C-447/09](#), Prigge, cit., secondo cui:

- n1) *“L’art. 2, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una misura come quella di cui trattasi nella causa principale, che fissa a 60 anni l’età limite a partire della quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5”;*
- n2) *“L’art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta a che una clausola di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nella causa principale, fissi a 60 anni l’età limite a partire dalla quale i piloti sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni”;*
- n3) *“L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione”;*
- o) sulla differenza di trattamento degli assistenti di volo basato sull’età: [Corte giustizia UE, sez. II, 7 giugno 2012, C-132/11, Tyrolean Airways](#), in *Foro it.*, 2012, IV, 317 (con nota di RICCI); *Riv. critica dir. lav. privato e pubbl.*, 2012, 351 (m), con nota di GUARISO; *Guida al dir.*, 2012, 27, 101 (m), con nota di DE PASQUALE, *Lavoro giur.*, 2013, 75 (m), con nota di COSIO (il quale considera la sentenza, congiuntamente alla successiva [Corte di giustizia UE, sez. II, 5 luglio 2012, C-141/11, Torsten](#), in *Foro it.*, 2012, IV, 439, un ulteriore passo avanti “nella definizione delle discriminazioni per età”), secondo cui “L’art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/78/Ce del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese”;
- p) sul limite d’età dei candidati agli impieghi in relazione alle funzioni svolte, si vedano le sentenze di seguito indicate le quali giungono a conclusioni soltanto apparentemente contrastanti, dovendosi operare il distinguo delle fattispecie dalle quali esse muovono, correlate alla diversità di funzioni (e conseguenziale possesso di capacità fisiche) svolte, nelle vicende ivi trattate, dagli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi (“proteggere le persone e i beni, garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma”) rispetto a quelle della polizia locale (“proteggere le autorità degli enti locali e di garantire la sorveglianza dei relativi

*edifici, di regolare e di dirigere la circolazione nei centri urbani e di occuparsi della segnaletica, nonché di svolgere funzioni di polizia amministrativa”):*

- p1) Corte giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, C-258/15, Sorondo, cit.;
  - p2) Corte di giustizia UE, sez. II, 13 novembre 2014, C- 416/13, Perez., cit.;
  - p3) si veda anche Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 gennaio 2010, C-229/08, Wolf, cit.
- q) sulla discrezionalità del legislatore nel determinare i requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi:
- q1) [Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2989](#), secondo cui *“La Corte Costituzionale ha costantemente affermato, in passato, che «rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» ribadendo che «dal riconoscimento dell’importanza costituzionale del lavoro non deriva l’impossibilità di prevedere condizioni e limiti per l’esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di età posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici»”;*
  - q2) Corte cost., ordinanza 22 luglio 1999, n. 357, in *Rass. dir. farmaceutico*, 1999, 643, secondo cui *“rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole”;*
  - q3) Corte cost., ordinanza 19 giugno 1998, n. 223, cit., secondo cui *“rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi e che, al fine di coniugare uniformità di trattamento e semplificazione nella verifica, non é irragionevole la previsione di un riferimento temporale uniforme per la data di possesso dei requisiti per l’accesso a pubblico concorso”;*
- r) con riferimento ai limiti d’età per l’accesso nelle forze armate: Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3738, cit., secondo cui:
- r1) *“la previsione di un limite di età per la partecipazioni ai concorsi per il reclutamento di ufficiali della Guardia di finanza appare ragionevole alla luce dei compiti assegnati agli appartenenti al Corpo, che richiedono una particolare idoneità fisica tale da essere mantenuta per un ragionevole numero di anni”;*
  - r2) *“la previsione di diversi limiti di età per diverse categorie di soggetti non comporta un vizio di disparità di trattamento, venendo in questione situazioni obiettivamente diverse e non comparabili”;*
  - r3) *“è convincente e condivisibile la tesi [...] circa l’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 2049 cod. ord. mil., in tema di innalzamento dei limiti di età, per trattarsi di disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili”;*
  - r4) *“la questione della incompatibilità della disciplina legislativa nazionale (in particolare art. 3, co. 2, lett. e), d.lgs. n. 216 del 2003 che tiene ferme, per le Forze armate, le speciali disposizioni vigenti in relazione ai fattori dell’età e dell’handicap, e dunque quelle sancite dagli artt. 1465 – 1468 e 1493 – 1495 cod. ord. mil.), con la normativa europea non appare fondata, in quanto la stessa direttiva n. 2000/78/CE”: I)” in linea generale, al punto 23 del considerando giustifica una disparità di trattamento legata all’età in relazione ai requisiti considerati essenziale*

- e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa"; II) "nello specifico, all'art. 3, comma 4, consente agli Stati membri di escluderne l'applicabilità alle Forze armate, nella misura in cui vengano in questione discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età";*
- r5) *"è fuori discussione che il Corpo della Guardia di finanza faccia parte integrante delle Forze armate dello Stato (art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189) ed è comunque Corpo di polizia ad ordinamento militare (art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)";*
- r6) *anche la (meno datata) sentenza della Corte di giustizia UE (sez. II, 13 novembre 2014, C-416/13, Perez, cit.) "appare riferita a una fattispecie strutturalmente differente (reclutamento di agenti di polizia locale, che non rientrano in un corpo militare) da quella che viene ora in discussione" (cfr., sull'ambito applicativo della sentenza Perez, cit., Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 345, cit.);*
- r7) *le decisioni della [Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 gennaio 2010, C-229/08, Wolf, cit.](#) e grande sezione, 13 settembre 2011, C-447/09, Prigge, cit.), ammettono che "l'esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguate capacità fisiche può legittimare la previsione di limiti di età per la partecipazione a procedure selettive";*
- s) *sulla specifica questione del limite di età per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato v.: i) [Cons. Stato, sez. II, ordinanza 30 giugno 2021, n. 4961](#) (oggetto della [News US in data 21 luglio 2021](#)), secondo cui "E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nella parte in cui fissa l'età massima di anni trenta per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un più elevato limite da individuarsi nell'età di anni trentacinque, ovvero comunque di anni trentatré, e ciò in relazione all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, nonché ai connessi principi di uguaglianza e ragionevolezza, di parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse"; ii) sez. IV, ordinanza 2 settembre 2021, n. 6206 (oggetto della News US n. 74 del 16 settembre 2021 cui si rinvia per ogni approfondimento), che ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;*
- t) *sulla decorrenza dei limiti d'età previsti dal bando: Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2011, n. 21, cit., secondo cui "Nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, quando la legge ricollega la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso al compimento di una data età, la stessa decorre dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno";*
- u) *sui limiti di età previsti per il concorso per maggiore - direttore della banda musicale dell'Esercito e profili di incompatibilità (per il vero non del tutto apprezzabili) della disciplina interna con l'ordinamento UE: [Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1789](#), secondo cui "l'art. 944 del d.P.R. 90/2010, non contemperando il limite di età di 40 anni, con apposite ragionevoli deroghe ed elevazioni, comporta una ingiustificata discriminazione per l'età, in contrasto, quindi, con la disciplina della*

---

*direttiva n. 78/2010, da cui consegue la disapplicazione della disciplina incompatibile con quella europea e la illegittimità del bando”;*

v) in dottrina:

- v1) nel senso della necessità di salvaguardare, in sede di reclutamento del personale militare, la massima efficienza dello strumento militare anche avuto riguardo al parametro dell'età, V. POLI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di DE NICTOLIS – POLI – TENORE, Roma, 2011, IV, I, 189 ss. (dove si mette in luce che in base all'art. 635 cod. ord. mil., è stata fissata una età minima per la partecipazione ai reclutamenti ma non un'età massima la cui individuazione è lasciata ai singoli bandi in base alle diverse necessità delle singole forze armate);
- v2) sulla discriminazione legata all'età: A. MONTANARI, *Discriminazione per età in bando di selezione pubblica - accesso al corpo di polizia locale e discriminazione per età*, in *Giur. it.*, 2019, 8-9, 1885, dove si evidenzia che *“l'ingresso del divieto di discriminazione fondata sull'età nell'ordinamento nazionale ha ovviamente stimolato un moderato contenzioso su alcune disposizioni normative e contrattuali che impiegano l'età come criterio di differenziazione. Possono segnalarsi almeno quattro filoni giurisprudenziali: quello sul pensionamento obbligatorio, sull'impiego di criteri di scelta su base anagrafica nelle vicende di gestione delle eccedenze di personale, sulla disciplina del lavoro intermittente e, infine, sulla previsione di limiti massimi per l'accesso ad alcune posizioni (vigile del fuoco, poliziotto)”*.